



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP

Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 56 DEL 13-06-2019

Reg. generale n. 109 del 13-06-2019

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA FRAZIONE DI SANTA MARIA IN PIANA PER LO SVOLGIMENTO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN MICHELE ARCANGELO E DELLA TRADIZIONALE SAGRA.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Vista la richiesta del Presidente della Parrocchia di Sant'Ubaldo, Don Gonzalez Parrilla Alejandro, con sede in Treia, Largo Don Franco Giustozzi, assunta al prot. n. 11.389 del 13 giugno 2019, relativa ai festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, in programma in località Santa Maria in Piana nei giorni 15 e 16 Giugno 2019, nell'area di proprietà parrocchiale e nella corte esterna contraddistinta al catasto al foglio n. 69, particelle 61 e 63;

Ritenuta la necessità di regolamentare il traffico e la sosta secondo criteri conformi allo svolgimento della manifestazione, al fine di garantire maggiore fluidità e sicurezza della circolazione pedonale in considerazione dell'affluenza di persone prevista;

Ravvisata la necessità di adottare tutte le precauzioni necessarie per consentire che i partecipanti e gli organizzatori operino in condizioni di sicurezza e non incorrano in alcun prevedibile pericolo;

Vista la necessità di attuare misure interdittive atte a gestire l'afflusso ed il deflusso del pubblico verso l'area interessata dall'evento, circoscritta alla frazione di Santa Maria in Piana, mediante allestimento ed indicazione di ulteriori aree di sosta per la gestione dell'affluenza di pubblico prevedibile;

Considerata l'opportunità di decongestionare il traffico veicolare il giorno 15 giugno 2019 dalle ore 16:00 fino al termine della processione religiosa, intervenendo con misure prescrittive a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

Considerato che l'evento, per le modalità organizzative:

- si svolge in luoghi all'aperto e privi di recinzioni e/o di qualunque altra struttura di contenimento del pubblico che possa ostacolare, anche parzialmente, qualsiasi eventualità di fuga dai luoghi stessi;
- prevede un affollamento di non più di 200 persone nei siti di sosta dove si effettua la somministrazione o lo spettacolo musicale e sarà cura degli organizzatori garantire il rispetto di tale parametro controllando durante tutta la durata della manifestazione il flusso ed il deflusso del pubblico, evitando comunque assembramenti concentrati superiori alle 200 unità;

Vista l'ordinanza n. 106 del 27 settembre 2016 e richiamato il puntuale rispetto dei divieti e prescrizioni impartite;

Richiamate:

- la delibera di Giunta regionale n. 966 del 09/11/2015, concernente *“Recepimento accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera C, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate”*;
- D.M. 198/1996 *«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo»*;
- D.M. del 10 marzo 1998 *«Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»*;
- Circolare del Capo Dipartimento dei VV.F. n. 11.464 del 19/06/2017;

Vista la circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017;

Visto il D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001;

Acquisite agli atti del procedimento le note della Prefettura di Macerata - area I, prot. n. 26.210 del 9 giugno 2017 e prot. n. 12.340 dell'8 luglio 2017, con cui si prescrivono dispositivi e misure strutturali a salvaguardia della pubblica incolumità e la predisposizione, da parte dell'organizzazione, di adeguati piani di emergenza e di evacuazione;

Visti gli articoli 6, 7, 157, 158 e 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Viste le leggi n. 287/1991, n. 125/2001 e n. 120/2010 e le prescrizioni ed i divieti in esse contenute in materia di somministrazione di bevande alcoliche;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 107 e 109;

Visto il decreto sindacale n. 2 del 28/05/2019 di conferma delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

ORDINA

L'istituzione del divieto di transito, regolato dagli operatori della Polizia Locale, e di sosta, con esclusione dei residenti, lungo la strada comunale di Santa Maria in Piana,

limitatamente al tratto di strada di venti metri, antecedenti e successivi l'edicola Mariana, il giorno 15 giugno 2019 dalle ore 16:00 fino al termine della processione religiosa.

Nel caso in cui le circostanze contingibili connesse allo svolgimento della manifestazione temporanea e l'esigenza di preservare l'ordine e la sicurezza pubblica lo richiedano, il personale della Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 285/1992 potranno prescrivere modifiche all'ordinaria viabilità, regolamentando in modo difforme i flussi veicolari e pedonali rispetto ai divieti ed alle limitazioni sopra prescritti e limitare il transito veicolare.

Al Comando Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

La presentazione, prima dell'evento, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività per lo svolgimento temporaneo di pubblici spettacoli, comprensiva degli allegati prescritti per legge, includendo la classificazione del rischio dell'evento e la redazione di piano di emergenza riportante:

- relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva di un piano di emergenza ed evacuazione, evidenziando le azioni da mettere in atto in caso di emergenza; dovrà essere individuato un soggetto dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento, di addetti nella gestione dell'emergenza tra cui la presenza di almeno n. 4 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "elevato";
- indicazione delle disposizioni per richiedere l'intervento degli enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dall'organizzazione;
- specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili;
- comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano di emergenza, facendo, se del caso, anche ricorso a messaggistica audio e video; dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza, relativamente ai luoghi di massima concentrazione e stazionamento del pubblico e, comunque, non superiore alle 200 persone;
- possibilità di comunicare, in tempo reale ed efficace, con i partecipanti alla manifestazione, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento delle criticità;
- indicazione dei mezzi antincendio (estintori) e il loro posizionamento (nella misura di un estintore ogni 200 mq. di superficie) relativamente ai siti di stazionamento del pubblico;
- presenza di almeno n. 4 operatori addetti alla sicurezza, con formazione per rischio d'incendio "elevato", da collocare nei siti di affollamento limitatamente ai periodi di stazionamento in considerazione della dinamicità dell'evento;
- organizzazione e predisposizione, secondo il livello di rischio dell'evento, di idonea assistenza sanitaria se valutata come necessaria in base alle prescrizioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 966 del 09/11/2015;

ORDINA, inoltre,

agli esercenti l'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, operanti su area pubblica o privata, di vendere e di somministrare cibi e bevande solo ed esclusivamente con l'impiego di contenitori a perdere in plastica o in carta per tutta la

durata della manifestazione temporanea quale misura prescrittiva atta a tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza e l'ordine pubblico.

La somministrazione di bevande aventi un contenuto superiore al 21 per cento del volume (superalcolici) non è consentita agli esercizi operanti nell'ambito della manifestazione temporanea all'aperto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 287/1991.

Il divieto per motivi di sicurezza pubblica di installare punti vendita non autorizzati, sedie e tavoli sugli spazi pubblici.

Ai sensi dell'articolo 7-*bis* del D.Lgs. 267/2000, per la violazione della prescrizione amministrativa si applica una sanzione tra € 25,00 ed € 500,00 secondo la regola generale del pagamento pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 285/1992, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione al Codice della strada.

PROVVEDIMENTI DI SAFETY E SECURITY

Per quanto sopra in dettaglio specificato viene individuata come area della manifestazione temporanea la porzione della frazione di Santa Maria in Piana interessata dalla concentrazione di pubblico partecipante, riconducibile sia allo svolgimento dello spettacolo temporaneo sia alla somministrazione di alimenti e bevande, nello spazio adiacente la locale Chiesa di proprietà della Parrocchia di Sant'Ubaldo, catastalmente individuata al foglio 69, particella n. 63.

Nel caso in cui le circostanze contingibili connesse allo svolgimento della manifestazione temporanea e l'esigenza di preservare l'ordine e la sicurezza pubblica lo richiedano, il personale della Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 285/1992 potranno prescrivere modifiche all'ordinaria viabilità, regolamentando in modo difforme i flussi veicolari e pedonali rispetto ai divieti ed alle limitazioni sopra prescritti e limitare il transito veicolare.

L'Associazione organizzatrice dell'evento "Parrocchia Sant'Ubaldo" dovrà provvedere alla classificazione del livello di rischio della manifestazione ed alla redazione del piano di emergenza da produrre prima dell'inizio della manifestazione riportante:

- relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva di un piano di emergenza ed evacuazione, evidenziando le azioni da mettere in atto in caso di emergenza; dovrà essere individuato un soggetto dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento e un numero di addetti nella gestione dell'emergenza, tra cui la presenza di almeno n. 4 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "elevato";
- indicazione delle disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso fornendo le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dall'organizzazione ed attuando specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili;

- comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano di emergenza, facendo, se del caso, anche ricorso a messaggistica audio e video; dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza, relativamente ai luoghi di massima concertazione e stazionamento del pubblico e, comunque non superiore alle 200 persone;
- possibilità di comunicare, in tempo reale, con i partecipanti alla manifestazione, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento delle criticità;
- indicazione dei mezzi antincendio (estintori) e il loro posizionamento (nella misura di un estintore ogni 200 mq. di superficie dell'evento) nei siti di stazionamento del pubblico;
- presenza di almeno n. 4 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "elevato" da collocare nei siti di affollamento, limitatamente ai periodi di stazionamento, in considerazione della dinamicità dell'evento;
- dovranno essere predisposti dall'organizzazione n. 2 bagni chimici o dovrà essere garantita la fruibilità dei bagni interni all'immobile contraddistinto al foglio n. 69 particella n. 61, assicurando la presenza di un servizio igienico riservato alle persone diversamente abili;
- per quanto riguarda i valori di immissione sonori e/o gli orari di cui al "Regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose temporanee, ai sensi della legge n. 447/1995, L.R. n. 28/2001 e D.G.R. n. 896/2003, si precisa il non rispetto dei valori limite e la concessione di una deroga per la durata della manifestazione (delibera di Consiglio comunale n. 13 del 02/04/2007 e ss.mm.ii);
- organizzazione e predisposizione, secondo il livello di rischio dell'evento, di idonea assistenza sanitaria, se necessaria, ai sensi delle prescrizioni della D.G.R. n. 966 del 09/11/2015;
- la sicurezza dell'area evento verrà garantita dal posizionamento di barriere antisfondamento in corrispondenza dei punti di chiusura al transito della strada comunale di Santa Maria in Piana, costituite dai veicoli dell'organizzazione e posizionati in modo tale da occludere l'accesso all'area evento per la preclusione del transito non autorizzato di veicoli potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei partecipanti, preservando i siti di affollamento. I suddetti veicoli dovranno essere, presidiati, con continuità, da idoneo personale, individuato dagli organizzatori dell'evento, per la loro immediata movimentazione in caso di transito dei veicoli di soccorso o in servizio di emergenza;
- il personale dell'organizzazione garantirà l'accessibilità per tutta la durata della manifestazione delle vie di fuga ed il rispetto del parametro di 200 unità/persone presenti nell'area pubblica destinata allo svolgimento della manifestazione temporanea.

È vietato l'accesso del pubblico nell'area evento con bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine, nonché, per motivi di sicurezza pubblica, installare punti vendita non autorizzati, sedie e tavoli sugli spazi pubblici.

Ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, per la violazione della prescrizione imposta si applica una sanzione amministrativa tra € 25,00 ed € 500,00 secondo la regola generale del pagamento pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento.

Nel caso in cui le circostanze contingibili connesse allo svolgimento della manifestazione temporanea e l'esigenza di preservare l'ordine e la sicurezza pubblica lo richiedano, il personale della Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del

D.Lgs. 285/1992 potranno prescrivere modifiche all'ordinaria viabilità regolamentando in modo difforme i flussi veicolari e pedonali rispetto ai divieti e limitazioni sopra prescritti. Dovrà essere garantita, secondo la classificazione del livello di rischio e del piano di emergenza e di evacuazione, la predisposizione di idonea assistenza sanitaria, che assicurerà il tempestivo soccorso e la gestione dell'emergenza per tutta la durata della manifestazione.

Si richiama il puntuale rispetto del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- al Vicesindaco;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- all'Ufficio Territoriale del Governo di Macerata;
- al Comando Carabinieri – Stazione di Treia;
- alla Questura di Macerata;
- al Funzionario responsabile III Settore “Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi” per gli adempimenti di competenza;
- al Funzionario responsabile I Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici;
- la notifica del presente provvedimento al presidente della Parrocchia Sant'Ubaldo, Don Gonzalez Parrilla Alejandro.

Il Vicesindaco
Dott. David Buschittari

Il Responsabile V Settore
Dott.ssa Barbara Foglia